

RG 329/2022



**TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO**

**UDIENZA DEL 26 settembre 2023
PROC. N. 329/2022 R.G.L.**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 26 settembre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA

..... rappresentato e difeso
dall'Avv. Massimo Vernola con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it, giusta mandato in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già Ministero dell'istruzione (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE (C.F. 92024670702) 7

..... in persona
dei legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 *ope legis* domiciliario

resistenti

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

docente abilitato all'insegnamento della religione cattolica, proponeva ricorso allegando di prestare servizio presso il Ministero dell'Istruzione, in forza di ripetuti contratti a termine, a partire dall'anno scolastico , con assoluta continuità e, quindi, per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, in particolare negli ultimi quattro anni presso l'Istituto Omnicomprensivo Statale di (CB).

Segnatamente, lamentata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, andava a domandare la riqualificazione del rapporto intercorso come subordinato a tempo indeterminato dal 2015 ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/01 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in base all'anzianità di servizio maturata, nonché la ricostruzione della carriera con il riconoscimento gli scatti biennali, anche ai fini contributivi. In via gradata, domandava la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una indennità pari a n.12 mensilità, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali (morale, esistenziale e alla carriera) quantificati in € 20.000,00 o nella maggior o minor somma da determinarsi in via equitativa, nonché i danni economici per complessivi € 27.500,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Istituto scolastico, eccependo questi ultimi due preliminarmente il difetto di legittimazione passiva; in secondo luogo, resistevano nel merito alla domanda, di cui chiedevano il rigetto.

Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.

In primo luogo, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Istituto scolastico, in virtù del rapporto organico sussistente con il Ministero dell'Istruzione, unico soggetto che avrebbe dovuto essere citato in giudizio.

Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato da parte del Ministero convenuto per il conferimento degli incarichi annuali relativi all'insegnamento della religione cattolica.

Per la definizione delle questioni di causa si fa applicazione dei seguenti principi di diritto affermati da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022 (Rv. 664918 - 01):

- "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel



tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli».

- «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».

- I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.

Pertanto se, da un lato, attese le peculiarità riguardanti l'insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ne è comunque vietato l'abuso, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.

Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Cassazione che con la pronuncia n. 22256/2022, la quale ha altresì rilevato che la ragione per cui si deve concludere per l'abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non



ha rispettato l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari - se non nei limiti della riserva del 50% - sono funzionali all'evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l'ultimo concorso indetto al 2004.

Ciò premesso, entrando nel merito della vicenda, si evidenzia che devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati dal Ministero resistente e come risultanti dallo stato matricolare del docente depositato dall'Amministrazione, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, trattandosi, in particolare, di contratti annuali caratterizzati da assoluta continuità dall'anno scolastico 2015-2016.

Dunque, pur dovendosi rigettare la domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve tuttavia trovare accoglimento quella risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010. In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente (dall' a.s. 2015/2016 al deposito del ricorso), appare equa la condanna del Ministero al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Parte ricorrente ha, inoltre, sostenuto che le sarebbe stato illegittimamente negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche). Tale ultima norma ha disposto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121".

Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a sua volta, disposto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Ed ancora: il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in

posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".

L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.

Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto Euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti)



"è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione "non risulta giustificata da una ragione obiettiva" (punto 47).

Tra l'altro, deve notarsi che, da ultimo, l'art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che "1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della L. 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".

In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici ..., per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi, per un totale di euro ..., mediante l'ottenimento della Carta, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.

È, invece, rigettata la domanda relativa ai dedotti danni patrimoniali e non patrimoniali, poiché formulata in maniera generica, del tutto sprovvista di supporto probatorio e non riconoscibile in via presuntiva.

Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate nella misura di 1/2, mentre la restante metà è posta a carico dell'Amministrazione soccombente. Esse sono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022 in relazione alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria).

PQM

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:

1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e ...
2. Accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali



sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna frazione di credito all'effettivo soddisfo.

3. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite il rilascio della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente", di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, all'accredito sulla predetta carta dell'importo nominale di
4. Rigetta nel resto.

Larino, 26 settembre 2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella